

STUDIO LEGALE COVIELLO

Avv. LUIGI COVIELLO

SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO.

MASTER IN MARKETING E GESTIONE DEL TERRITORIO

Avv. ANTONELLA COVIELLO

SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI NAPOLI con ordinanza n. 594/14 del 10 aprile 2014, pronunciata sul ricorso ad istanza della dtt.ssa GIORDANO Valeria R.G. n. 03758/2013, ha ordinato di procedere all'integrazione del contraddittorio a mezzo notificazione per pubblici proclami ex artt. 41 e 52 cpa ed art. 150 cpc tramite pubblicazione del presente avviso e del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet istituzionale del MIUR con l'indicazione delle seguenti informazioni.

- A) il ricorso è stato proposto al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA CAMPANIA DI NAPOLI;
- B) IL RICORSO è STATO ISCRITTO AL N. 03758/2013 del registro generale ed integrato da motivi aggiunti;
- C) il ricorso è stato proposto dalla dr.ssa GIORDANO Valeria;
- D) il ricorso originario è stato proposto per l'annullamento del verbale di valutazione della prova scritta e dei criteri di attribuzione del punteggio ed è stato seguito da motivi aggiunti e sono stati proposti per l'annullamento dei criteri e sottocriteri definiti dalla Commissione Giudicatrice, dei verbali di correzione delle prove scritte e, conseguentemente, della successiva procedura concorsuale a partire da tale fase, nonché per l'annullamento del decreto emesso dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di Napoli -Direttore Generale- prot. n. A00DRCA 6361/U/23 DEL 28 AGOSTO 2013, nonché di ogni atto conseguente o connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
- E) i nominativi dei soggetti controinteressati sono quelli relativi a tutti i concorrenti collocati nella graduatoria impugnata e che sono indicati negli elenchi allegati ovvero graduatoria definitiva e n. 5 decreti di rettifica della stessa;
- F) il ricorso originario è stato riproposto nei motivi aggiunti che vengono pubblicati in versione integrale unitamente al presente avviso;
- G) il ricorso per motivi aggiunti ed presente avviso, in uno agli allegati, non potranno essere rimossi dal sito dell'Amministrazione procedente sino alla pubblicazione della sentenza che verrà emessa dal Giudice adito.-

S. Maria C.V. 07 maggio 2014

Avv. Luigi Coviello



SANTA MARIA CAPUA VETERE – CORSO ALDO MORO, 156 – 81055

TEL E FAX: 0823.1704874 - e-mail: luigicoviello@alice.it


p.e.c. luigi.coviello@avvocatismcv.it

coviellostudiolegale@libero.it – antonellacoviello@hotmail.com

Contributo assolto
L. 23.12.1999, n. 488

Diritti di copia assolti

N. 596/14 REG.PROV.CAU.
N. 03758/2013 REG.RIC.



Diritti di copia assolti

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3758 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giordano Valeria, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coviello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto D'Aprano in Napoli, viale Colli Aminei, 36/B (Parco Saia);

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

I) con il ricorso introduttivo:

del verbale n. 23 del 30/4/2013 recante la valutazione della prova

- scritta del concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia;

II) con i motivi aggiunti:

del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. n. AA00DRCA 6361/U/23 del 28 agosto 2013 recante la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso per il personale docente della scuola dell'infanzia;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- parte ricorrente impugna i provvedimenti meglio specificati in epigrafe recanti valutazione della prova scritta del concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia di cui al verbale n. 23 del 30 aprile 2013 nonché il successivo decreto del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale indicato in epigrafe recante



approvazione della graduatoria generale concorsuale;

Letta la richiesta avanzata dalla ricorrente di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Considerato che:

- la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;

- l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che *"il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ."*;

- in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'amministrazione competente (nel caso di specie, hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami) dovrà



contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. n. AA00DRCA 6361/U/23 del 28 agosto 2013: in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Ottava Sezione del TAR Campania del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati"

- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito internet dell'amministrazione scolastica con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal termine predetto (30 gg.); il ricorso integrato dall'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Considerato che:

- occorre acquisire i seguenti atti, non compiutamente trasmessi dall'amministrazione: a) verbali delle sottocommissioni esaminatrici con sottoscrizione dei relativi membri; b) verbale relativo alla



predisposizione dei criteri di valutazione delle prove scritte del 3 aprile 2013 di cui è menzione nel verbale n. 23 del 30 aprile 2013; c) circolari/atti adottati dal MIUR recanti indicazioni relative allo svolgimento delle prove scritte, alla griglia di valutazione ed attribuzione del punteggio (avviso del 15 gennaio 2013 – cfr. sentenza T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 4496/2013): l'amministrazione provvederà al deposito degli atti richiesti entro e non oltre giorni 30 dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

- ai sensi dell'art. 55 comma 10 cod. proc. amm. le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte con la sollecita fissazione del merito del ricorso, per il quale si individua l'udienza pubblica del 5 novembre 2014;

Letta l'istanza avanzata dal difensore del ricorrente con cui si chiede l'autorizzazione alla notifica della presente ordinanza a mezzo fax;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava):

- ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione;
- ordina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di ottemperare all'incombente istruttorio nei termini di cui in motivazione;
- fissa la causa per l'udienza pubblica del 5 novembre 2014;
- autorizza la notifica della presente ordinanza a mezzo fax ai sensi



dell'art. 52, secondo comma, del cod. proc. amm. e dell'art. 151 cod. proc. civ..

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 10 APR. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



ORIGINALE

STUDIO LEGALE COVIELLO

AVV. LUIGI COVIELLO

Specializzato in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione, Diritto Ecclesiastico e Canonico.

009841

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA CAMPANIA

NAPOLI

Sez. 8^

Motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. al ricorso R.G.n. 3758/2013

Nell'interesse di GIORDANO Valeria nata a Teano (CE) il 04/03/1978 e residente e residente in Calvi Risorta (CE) -Codice fiscale GRDVLR 78C44 L083V- rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Luigi Coviello (C.F. CVL LGU 46S26 C104B) con studio in S. Maria C.V. al Corso A. Moro n. 156, che, -ai fini del presente procedimento,- elegge domicilio in Napoli presso lo studio dell'avv. Roberto D'Aprano in 80131-NAPOLI, al viale Colli Aminei n. 36/B p.co SAIA, e dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 co. 3, 134 co. 3 e 176 co. 2 C.P.C. a mezzo fax al n. 08231704874 e/o all'indirizzo p.e.c. luigi.coviello@avvocatismcv.it

Ricorrente

Contro

M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato via A. Diaz, n. 11 - NAPOLI

Resistente

nonché nei confronti

–di CAMPANINO MARIO, nato a Milano il 09/12/1967, C.F. CMPMRA67T09F205Q, residente in Santa Maria a Vico (CE) via Calzaretti 36, non costituito

–

–di IODICE ROSA, nata a Caserta il 16/04/1979, C.F. DCIRSO79D56B962D, residente in Marcianise (CE) alla via G.B. Novelli n. 92, non costituita

Controinteressati

nel giudizio introdotto con R.G. n. 3758/2013

per l'annullamento

del decreto emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale prot. n. AOODRCA 6361/U/23 del 28 agosto 2013, conosciuto dalla ricorrente a seguito della pubblicazione sul sito internet del suddetto Ministero, recante la graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso per il personale docente nella scuola dell'infanzia, previo annullamento dei criteri e sottocriteri di valutazione delle prove scritte, nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

PREMESSO CHE

–il M.I.U.R con Decreto del D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 ha indetto, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione;

–la Ricorrente dott.ssa GIORDANO Valeria ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico per la classe di insegnamento AA00 – Scuola dell'infanzia, per posti a disposizione nella Regione Campania;

–ha, pertanto, sostenuto la prova pre-selettiva ed è stata ammessa a partecipare alla prova scritta;

–ha sostenuto la prova scritta e NON è stata ammessa a sostenere la prova orale, non essendo stata inserita nella rosa di candidati ritenuti idonei, di cui al decreto del D.G. dell'U.S.R. del 4 giugno 2013 Prot. n. AODRCA 4215/U, reso noto mediante pubblicazione su sito internet;

–detto provvedimento di esclusione veniva impugnato dalla deducente con ricorso depositato il 6 agosto u.s., recante i motivi di censura, così di seguito brevemente schematizzati:

- 1) nullità, ai sensi dell'art. 21 *septies* L. 241/90, per mancata sottoscrizione da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice dell'impugnato verbale n. 23 del 30/4/2013, provvedimento escludente;
- 2) violazione della disposizione di cui all'art. 15 DPR n. 487/1994, per non aver redatto verbale relativo alle operazioni di correzione degli elaborati, nonché l'art. 14 stesso DPR n. 487/1994, per non aver attestato nel medesimo verbale di aver proceduto alla correzione degli elaborati secondo il procedimento ivi previsto ed in particolare che le operazioni di correzione della prova sono avvenute nel rispetto del principio dell'anonimato, con conseguente illegittimità della valutazione, così operata, in quanto, violativa dei principi di trasparenza, correttezza, buona amministrazione ed anonimato prescritti dall'art. 97 Cost.;
- 3) Violazione di legge per aver effettuato la valutazione delle prove scritte sulla base di criteri e sottocriteri adottati dalla commissione in violazione dell'art.7 co.4 del Bando di Concorso, che costituisce *lex specialis* del procedimento concorsuale non derogabile da parte della Commissione stessa, per aver quest'ultima adottato un calcolo del punteggio difforme da quello previsto dalla succitata norma;
- 4) Eccesso di potere per l'adozione tardiva ed irragionevole, successivamente all'espletamento della prova scritta, di sottocriteri utilizzati per la valutazione differenti per ogni quesito della prova scritta medesima contrastanti con i criteri previsti dalla Commissione dei quali dovrebbero, invece, essere la specificazione;

5) Eccesso di potere per la palese irragionevolezza ed illogicità dell'attribuzione all'elaborato della ricorrente di voti tra loro contraddittori in relazione a ciascun quesito sia in relazione ai criteri previsti che ai sottocriteri;

6) Violazione dell'art. 3 L. 241/90, per non aver la Commissione assolto all'obbligo motivazionale avendo proceduto alla sola valutazione numerica (già difforme da quella prevista nel bando), senza nessun giudizio, nemmeno sintetico, in ordine alla capacità professionale della ricorrente ad insegnare nella scuola dell'infanzia;

–nel frattempo sono terminate le prove orali ed è stato pubblicato il decreto emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale prot. n. AOODRCA 6361/U/23 del 28 agosto 2013, recante la graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso per il personale docente nella scuola dell'infanzia, graduatoria in cui, com'è ovvio, non compare il nominativo della ricorrente.

Ciò premesso, col presente atto vengono riproposti con l'odierno gravame i motivi di diritto già formulati con ricorso introduttivo e diretti a contestare l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalle prove orali, il cui accoglimento finirebbe per travolgere *in parte qua* anche i provvedimenti impugnati con il presente atto.

Motivi in diritto

In via preliminare ed assorbente, per quanto riguarda il verbale n. 23 del 30/4/2013, impugnato con ricorso introduttivo, va rappresentato che esso non reca la firma dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario della Commissione. Pertanto, esso è nullo, ai sensi dell'art. 21 *septies* L. 241/90, in quanto privo di un elemento essenziale quale la sottoscrizione. Come tale, esso è privo di qualsivoglia effetto, ivi incluso quello escludente della Ricorrente dalla prova orale. A tale riguardo va specificato che l'impugnato verbale:

- AN-P.
di Maria C. Vetere
1. è unico per tutte le otto sottocommissioni, mentre si sarebbe dovuto redigere un verbale per ogni commissione;
 2. non dà atto dell'integrità dei plichi;
 3. non dà atto che la commissione abbia proceduto dapprima alla valutazione di tutte le prove e solo successivamente all'apertura delle buste contenenti il nominativo di ciascun candidato, effettuando, quindi, all'abbinamento dell'elaborato al singolo concorrente in un momento successivo rispetto alla correzione, non garantendo l'anonimato delle prove fino al termine delle operazioni di valutazione.

Tutto ciò in violazione delle disposizioni di cui agli artt. da 12 a 15 del DPR n. 487/1994.

La valutazione, così operata è palesemente illegittima, in quanto, viola i principi di trasparenza, correttezza, buona amministrazione ed anonimato prescritti dall'art. 97 Cost.

Ancora, la Commissione e specificamente la 7^a sottocommissione per prelevare i faldoni e svolgere tutte le attività di esame e valutazione delle prove dei 26 candidati ad essa assegnati ha impiegato, come risulta dal verbale che è stato aperto alle ore 14:00 e chiuso alle ore 19:00 del giorno 30 aprile 2013, cinque ore complessivamente. Ebbene, ciò vuol dire che, considerato che ogni prova consta di 4 quesiti, la sottocommissione ha impiegato per ciascun quesito meno di tre minuti e ciò senza considerare le attività materiali relativa all'apertura e chiusura dei faldoni, dei plichi, nonché per l'abbinamento di ciascuna prova al relativo concorrente. Tale dato di fatto, non confutabile, essendo stato attestato dalla Commissione stessa, indica la palese superficialità con cui si è proceduto alla valutazione, a discapito dell'interesse di tutti i concorrenti, nonché della stessa P.A. Procedente. Ulteriore conferma di tale superficialità è data dal fatto che alla Ricorrente è stata attribuita la medesima votazione per tutti e quattro i quesiti, senza alcuna benché minima differenza tra gli stessi, come un ciclostile.

Va, poi, segnalato che la Commissione ha predisposto una griglia di valutazione definendo criteri e sottocriteri di valutazione che riporta a tergo la dicitura: *“Rispetto ai criteri di valutazione della prova scritta, la Commissione del concorso per la Scuola dell’Infanzia, accoglie quelli definiti a livello nazionale (“pertinenza”, “correttezza linguistica”, “completezza” ed “originalità”), declinando ciascun criterio di cui alle griglie seguenti. Ad ogni criterio è assegnato un peso diverso in ragione della significatività /importanza che la Commissione ha ad esso attribuito. Ad ogni quesito verrà assegnato un punteggio intero da 0 a 10 (somma dei pesi/punteggi). La votazione massima è pari a 40/40 e superano la prova scritta i candidati che ottengono una votazione minima pari a 28/40. La prova scritta sarà valutata tenendo conto delle righe previste per lo svolgimento della stessa, senza escludere il completamento della frase o del periodo.”*

Orbene, va sottolineato che i testé citati criteri e sotto-criteri, elaborati dalla Commissione, violano l'art. 7 co. 4 del bando di concorso, che costituisce *lex specialis* del procedimento concorsuale e, pertanto, non è derogabile da parte della Commissione. La citata disposizione del bando prevede espressamente che: *“La commissione assegna alle prove di cui al co. 1 un punteggio complessivo di 40 punti. Nel caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali è assegnato un punteggio massimo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 28 punti”*.

Dunque, il bando stabilisce che l'attribuzione del punteggio deve essere effettuata assegnando 40/40 a ciascun quesito e che il punteggio finale si ottiene con la media aritmetica delle votazioni date a ciascun quesito e non dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi (*sic!*), ottenendo così il punteggio della prova riportato nell'alveo dei quarantesimi, prescritti dal bando e dal TU 297/1994.

Quindi, il calcolo del punteggio, così come effettuato dalla commissione nel caso di specie, è del tutto errato e illegittimo in quanto difforme da quello previsto dal bando di concorso.

Già l'adozione di un criterio di calcolo del punteggio diverso da quello prescritto dal bando costituisce di per sé solo vizio invalidante degli atti assunti sulla base di detto criterio difforme, ma v'è di più.

Non può sottacersi, infatti, che l'espressione del voto in quarantesimi è indispensabile perché si possa procedere ad una graduazione del voto numerico e, conseguentemente del giudizio motivato a questo relativo, non potendo essere corretto attribuire a ciascuna voce prevista dai sottocriteri un voto che oscilli solo da 0 a 1 o che sia SI o NO. Ciò non soltanto non consente una valutazione, ma conduce al mero ed ingiustificato arbitrio dato dalla categorizzazione netta SI-NO corrispondente a: dentro o fuori, senza che vi possano essere valutazioni intermedie. Se si ragionasse in decimi, come nelle valutazioni scolastiche di un alunno, significherebbe dire che l'alunno o è 10 o è 0. Ma è ovvio che l'eterogeneità della pletora di alunni, così come quella dei concorsisti aspiranti insegnanti dell'infanzia non può essere valutata alla stregua di detti canoni.

Ancora, ulteriore sintomo di eccesso di potere si rinviene dall'esame degli atti forniti dall'U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) da cui risulta che la Commissione Giudicatrice, *medio tempore* -tra l'espletamento delle prove scritte e la loro valutazione- nel definire i sotto-criteri per la valutazione di ciascun quesito ha approvato una griglia valutativa ~~che di fatto~~ che di fatto non solo ha disatteso le prescrizioni del bando di concorso, come appena chiarito, ma ha anche stabilito sotto-criteri differenti per ogni quesito, cosa che pare del tutto irragionevole ed illogica. Nel caso specifico della valutazione dell'elaborato della ricorrente, poi, vengono addirittura attribuiti voti tra loro contraddittori sia in relazione ai criteri previsti che ai sottocriteri.

La conferma che i cd. sottocriteri sono irrazionali e contraddittori la si rinviene nel considerare che nel caso di specie le risposte date dalla

Ricorrente ai quesiti sono state giudicate -in relazione alla pertinenza - favorevolmente mediante un SI e punti 2 (punteggio massimo attribuibile), in relazione al sotto-criterio "*Esposizione congruente con le indicazioni o le richieste della traccia*", mentre sono state giudicate sotto il profilo della "*Completezza*"-negativamente con un NO e uno 0 in relazione al sottocriterio "*Presenza di conoscenze congrue e approfondite*"; ovvero la risposta data al quesito sarebbe al contempo molto pertinente alle richieste della traccia, ma priva di conoscenze congrue e approfondite. In pratica un ossimoro in termini. Ad adiuvandum la medesima votazione è stata attribuita alla dott.ssa Giordano dalla Commissione per tutti e quattro i quesiti, senza alcuna benché minima differenza tra gli stessi, come un ciclostile. Tale valutazione, quindi, non rispetta il principio di rango costituzionale, della ragionevolezza, coerenza e logicità, a dimostrare un vero e proprio arbitrio della P.A. procedente, non sorretto da motivazione alcuna.

La Commissione, avendo stabilito criteri e sotto-criteri, illogici e non con-ferenti, ha adottato un giudizio numerico del tutto superficiale, senza ac-certare se la candidata possieda la capacità professionale adeguata ad inse-gnare nella scuola dell'infanzia. Quindi, i criteri hanno limitato il giudizio della Commissione ad una verifica solo apparente della prova, formale ed astratta, e ciò appare essere assolutamente insufficiente ed inadeguato, tan-to più che tale giudizio è preclusivo dell'ammissione alla prova successiva, nella quale la Commissione potrebbe più compiutamente accertare il grado di preparazione ed idoneità all'insegnamento nella scuola dell'infanzia della Ricorrente.

La Commissione ha adottato tale griglia valutativa con sottocriteri inad-e-guati a consentire un giudizio effettivo, anche intermedio e comunque arti-colato, tanto che persino la sola valutazione numerica sarebbe stata para-dossalmente più equa rispetto al sistema adottato dalla Commissione.

Un'applicazione estrema dei criteri, come integrati dai sotto-criteri- con-durrebbe alla conseguenza paradossale ed aberrante che ad un concorrente

IN E.P.
15 Maria C. Votere

che avesse ipoteticamente dato ad ogni quesito una risposta "non pertinente" ma "corretta linguisticamente", "completa" (anche se non pertinente?) ed "originale", la Commissione avrebbe dovuto attribuire automaticamente e senza alcuna critica un punteggio positivo con ammissione alla prova orale, invece di attribuire una valutazione negativa in quanto non pertinente e, quindi, non rispondente alla traccia.

Tutto ciò prova, ancora una volta, la illogicità e la manifesta irragionevolezza dei sotto-criteri di valutazione elaborati dalla Commissione, che risultano addirittura fuorvianti rispetto ai criteri previsti dal bando.

E' di tutta evidenza, allora, che la Commissione non soltanto ha utilizzato criteri contraddittori, illogici e palesemente illegittimi, ma ha anche effettuato una valutazione, si ribadisce, solo numerica ed errata in relazione ai criteri del bando, contraddittoria in sé, che non ha consentito neanche lontanamente la verifica della "... padronanza delle competenze professionali", verifica prevista dall'Allegato 3 del bando.

Inoltre, essendo i criteri stabiliti dalla Commissione insufficienti o comunque generici ovvero solo astrattamente idonei ad inquadrare le capacità di un candidato, il valore "numero quale giudizio finale" delle prove dovrà essere, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, adeguatamente motivato in modo che il medesimo giudizio consenta, sia pure in via sommaria, di risalire agli aspetti salienti della prova che hanno determinato il giudizio espresso.

Dunque, la Commissione per legge deve, con la valutazione, assolvere l'obbligo della motivazione. A tale riguardo, il Consiglio di Stato ritiene ormai pacificamente che tale obbligo motivazionale non sia soddisfatto ove la valutazione sia solo numerica. Pertanto la Commissione è incorsa nell'ulteriore vizio della violazione di legge, che non può non avere effetti invalidanti sul provvedimento di valutazione negativa destinato all'odierna Ricorrente.

Già nel 2003, infatti, il Consiglio di Stato (sent. Sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331) ha affermato che, proprio perché l'amministrazione deve

conformare, ai sensi della legge n. 241/1990, il proprio operato al principio di trasparenza, le commissioni concorsuali devono rendere percepibile l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante alcuni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento espresso in modo sintetico con l'indicazione numerica.

Ebbene, nel caso di specie la valutazione è solo numerica, non accompagnata da un giudizio, nemmeno sintetico, né da elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, peraltro, come sopra detto, attribuito in base ad un calcolo errato effettuato sulla base di criteri confliggenti col bando e categorici al punto da non consentire nemmeno una graduazione del voto.

La valutazione effettuata dalla Commissione non è sorretta da adeguata motivazione, che dia certezza della rispondenza di ciascun quesito ai criteri di valutazione (peraltro nemmeno preventivamente costituiti), né è supportata da alcun elemento utile a far comprendere l'*iter* logico che ha condotto ad un esito negativo della prova della ricorrente, in quanto non vi sono note a margine dell'elaborato o uso di segni grafici, che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente da cui sia possibile ricostruire l'effettivo pensiero della Commissione, infatti, nella scheda valutativa della Ricorrente, nello spazio destinato al giudizio vi è la sola dicitura "*vedi griglia allegata*" ~~XXXXXXXXXX~~.

Ciò è più che sufficiente a determinare l'illegittimità del provvedimento di mancata ammissione alla prova orale dell'odierna Ricorrente che va, di conseguenza, necessariamente annullato.

Ma v'è di più. La Commissione ha stabilito, ha approvato solo successivamente all'espletamento della prova scritta i sottocriteri utilizzati per la valutazione stabilendo anche che: "*La prova scritta sarà valutata tenendo conto delle righe previste per lo svolgimento della stessa, senza escludere il completamento della frase o del periodo*". Tal è la dicitura

riportata a tergo della scheda valutativa approvata dalla Commissione. La Commissione ha, quindi, esorbitando dai suoi poteri, imposto ai concorrenti di contenere nello spazio di una sola pagina la risposta al quesito. Ma ciò è stato stabilito solo a posteriori rispetto all'espletamento della prova scritta e, quindi, senza che i candidati fossero a conoscenza di una limitazione del numero di righe per le loro risposte ai quesiti.

I concorrenti, hanno sostenuto la prova scritta senza essere a conoscenza dei criteri e sottocriteri solo successivamente adottati dalla Commissione Giudicatrice, che non sono stati resi noti in sede di prova scritta, quindi, senza in qualche modo poter articolare la prova stessa in maniera rispondente ai criteri posteriormente adottati.

L'adozione di siffatti criteri solo successivamente all'espletamento della prova scritta, non avendo posto i candidati nelle condizioni di rispondere ai quesiti in maniera tale per cui le loro risposte potessero essere interamente valutate, ma avendo, anzi, introdotto un criterio in una certa misura escludente è palesemente illegittima ed in violazione alla disposizione del comma 6 dell'art. 400 T.U. n. 297/1994, secondo il quale la *"prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali"*.

Nel caso specifico della Ricorrente, ancor più gravemente, la Commissione ha valutato le risposte ai quesiti tenendo conto solo di quanto contenuto nell'elaborato originale (cd. Bella copia), omettendo persino di prendere in considerazione le parti che la concorrente per mera carenza del tempo a disposizione non è riuscita a ricopiare in bella, ma che in ogni caso ha compiutamente svolto e consegnato alla Commissione nella specie della "brutta copia", né a confrontarne il contenuto con quanto copiato nella cd. bella.

Ciò trova conferma sia nel fatto che l'U.S.R. ha rilasciato alla concorrente, odierna ricorrente, copia della sola cd. "bella copia" omettendo di rilasciare la cd. "brutta copia" (e ciò nonostante la richiesta della ricorrente di ottenere copia di ogni atto che la riguardasse) .

UNED
A.O. Santa Maria C. Vetere

Quindi, la Commissione ha illegittimamente valutato la prova prendendo in considerazione soltanto quanto riportato "... *nelle righe previste*...", ma previste solo dopo la prova (*sic!*), tralasciando ogni invece necessario e dovuto esame di quant'altro elaborato dalla concorrente in sede concorsuale e ritualmente consegnato in tal sede.

Atteso che tutti i summenzionati profili di illegittimità del provvedimento di esclusione della Ricorrente danno origine ad una invalidità viziante dell'atto presupponente *i.e.* la graduatoria impugnata

P.Q.M.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso introduttivo, nonché, delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ecc.mo Collegio, in accoglimento del presente gravame, disporre l'annullamento dei criteri e sotto-criteri definiti dalla Commissione Giudicatrice, dei verbali di correzione delle prove scritte e, conseguentemente, della successiva procedura concorsuale a partire da tale fase, nonché, per illegittimità derivata, l'annullamento del decreto emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale prot. n. AOODRCA 6361/U/23 del 28 agosto 2013, perché illegittimo per le ragioni di cui in narrativa, nonché di ogni altro atto conseguente o connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Si depositano i seguenti documenti in copia:

1. decreto M.I.U.R del D.G. U.S.R. del 28 agosto 2013 Prot. n. AOODRCA 6361/U/23 del 28 agosto 2013;
2. graduatoria allegata all'impugnato decreto.

Santa Maria C.V.-Napoli, 7 ottobre 2013

Avv. Luigi Coviello



Su istanza dell'Avv. Luigi Coviello si notifici a:

CAMPANINO MARIO via Calzaretti 36, Santa Maria a Vico (CE)

nonché a

IODICE ROSA, via G.B. Novelli n. 92, Marcianise (CE)

Heer-S

*Angelo
Via
S. Francesco*



TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
UNEP
Tribunale di S. Maria C. Vetere

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario B3
addetto all'Intestato Ufficio ho notificato copia del presente
atto al Signor Camparino Mario via
Calzaretti 36 Santa Maria a Vico (CE)
mediante consegna di copia conforme a mani di [signature]

tale qualificatasi capace e convivente esso destinatario al
momento assente.

S. Maria a Vico Li 08/10/2013

Ufficiale Giudiziario B3
LUIGI ESPOSITO

** Mario Camparino*
TRIB. S. MARIA C. VET. 167696
4/10/13 in Ann. (Lari)

Ad istanza di, come in atti, io Ufficiale

ho notificato il suddetto atto al Sig. iodice Rosa

mediante consegna di copia a mani

di iodice Rosa

o benedetto

17097
Cron. n. 387
Diritti 2837
Trib. 2837
Tassa 219
10% di trasf. 219
Racc. 219
Totale 2013

URGENTE

*ore
E28,41
27 OTT 2013*